CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI,

PARAFARMACI, SOP, OTC E ALTRI GENERI VENDIBILI

NELLA FARMACIA COMUNALE DI ORTE

PER 3 ANNI

Articolo 1- Oggetto della fornitura

Il presente capitolato speciale di appalto è relativo alla fornitura, senza vincolo di esclusiva, di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e altri generi vendibili in farmacia, per la farmacia comunale di Orte (VT), ubicata nello stesso comune in Piazza del Popolo n. 15.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Inoltre il presente capitolato ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi, come specificato negli articoli successivi.

Con la stipula del contratto di appalto il fornitore si obbliga nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Orte a garantire gli ordinativi di fornitura e a prestare i servizi connessi.

Il fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi saranno inviati dal punto ordinante dell'Amministrazione contraente con documenti elettronici attraverso il sistema gestionale in dotazione.

Articolo 2 - Articolazione dell'appalto e importo presunto

L'ammontare globale della fornitura è quantificata nell'importo di € 2.439.275,00 oltre IVA di legge per il periodi di tre anni. Non essendo riscontrabili rischi di interferenze con il personale del comune di Orte gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati pari a zero e non si procede alla redazione del DUVRI ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'importo globale presunto della fornitura è da considerarsi indicativo ai fini dell'imputazione della spesa, e non vincola il Comune di Orte in alcun modo, potendo la fornitura stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico. Al mancato raggiungimento degli importi sopra indicati nulla sarà dovuto alle Ditte aggiudicatarie oltre il pagamento delle forniture effettivamente eseguite.

Le Ditte aggiudicatarie saranno tenute, se del caso, ad effettuare le consegne dei prodotti anche in pendenza della stipula del contratto di appalto, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico come previsto al successivo articolo 3 del presente capitolato. Le Ditte aggiudicatarie hanno l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute sino a quando il Comune di Orte non abbia provveduto a definire il nuovo contratto secondo quanto definito al successivo articolo 3 del presente capitolato. Dato atto che la fornitura del presente appalto è ad esecuzione continuativa e superiore ad un anno e considerato che i prezzi unitari per le specialità medicinali potranno essere modificati solo in seguito a provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e per i restanti prodotti solo in presenza di variazioni ufficiali di listino della casa produttrice, le percentuali di sconto offerte restano invariate per tutta la durata del contratto.

L'appalto è suddiviso in (2) due lotti, come specificati nella tabella seguente:

LOTTI - DESCRIZIONE		IMPORTO ANNUO €	IMPORTO INTERO PERIODO €	CODICI CIG	CODICI CPV
LOTTO 1	Farmaci classi A e C, inclusi i farmaci generici, specialità medicinali veterinarie, specialità medicinali omeopatiche, farmaci SOP, farmaci OTC, galenici, prodotti cosmetici, dietetici, articoli sanitari e tutti gli altri parafarmaci, ovvero tutti i prodotti vendibili in farmacia.	530.000,00	1.590.000,00	86020994A8	33690000-3
LOTTO 2	Farmaci classi A e C, inclusi i farmaci generici, specialità medicinali veterinarie, specialità medicinali omeopatiche, farmaci SOP, farmaci OTC, galenici, prodotti cosmetici, dietetici, articoli sanitari e tutti gli altri parafarmaci, ovvero tutti i prodotti vendibili in farmacia.	254.954,55	627.568,19	86021151DD	33690000-3
	TOTALE	784.954,55	2.439.275,00		

Gli stessi lotti saranno aggiudicati a soggetti diversi in quanto, ove l'aggiudicatario di un lotto non sia in possesso dei farmaci richiesti, la farmacia deve poter inoltrare regolare ordinativo ad altro fornitore, nello specifico all'aggiudicatario dell'altro lotto.

Il sistema a due lotti trova ragione di essere anche nell'esigenza di garantire l'approvvigionamento costante e continuativo della farmacia comunale, soprattutto nel caso in cui uno degli aggiudicatari non detenga uno o più prodotti. Inoltre, permette la diversificazione dei prodotti e dei marchi, qualora uno degli aggiudicatari non distribuisca tutti gli articoli vendibili in farmacia. Nella tabella che segue sono riportate le diverse categorie merceologiche, nonché il peso percentuale delle stesse, mentre gli sconti cui l'offerente si è obbligato sono quelli offerti in sede di gara da parte della Ditta aggiudicataria. Gli sconti offerti andranno applicati come sconti minimi sulle rispettive tipologie merceologiche, senza che ciò possa inficiare eventuali maggiori sconti resi a discrezione dell'aggiudicatario.

TIPOLOGIA		SCONTO MINIMO%	SCONTO OFFERTO %	RIPARTIZIONE PESO %
A	FARMACI CLASSE A e C	32		61,44
B	FARMACI CLASSE A e C GENERICI	38,35		16,42
C	SPECIALITA' VETERINARIE, GALENICHE, OMEOPATICHE E FITOSANITARIE	32%		21,02
D	PARAFARMACI, COSMETICI, DIETETICI, PRESIDI MEDICO CHIRURGUCU, ARTICOLI E APPARECCHIATURE SANITARIE, PRODOTII DI MEDICAZIONE E ALTRI PRODOTII NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	40%		1,12

In ogni caso la fornitura dovrà soddisfare l'effettivo fabbisogno della farmacia comunale, quale verificato quotidianamente da parte del Direttore, pertanto l'importo delle forniture ed in particolare il riparto percentuale fra le varie categorie merceologiche è da considerarsi meramente indicativo ai fini dell'aggiudicazione, in quanto potrà essere variato nell'ammontare e nelle percentuali relative entro i limiti di spesa complessiva del lotto assegnato. Nella prestazione principale è inclusa l'attività di imballaggio, trasporto e consegna presso la farmacia comunale, con scarico della merce presso la farmacia all'indirizzo indicato in precedenza. L'aggiudicatario è tenuto a garantire la fornitura anche presso eventuali nuove sedi farmaceutiche che il Comune di Orte dovesse attivare durante il periodo di vigenza del contratto, nonché è tenuto ad assicurare la fornitura presso la sede farmaceutica anche in caso di trasferimento della stessa ad altro indirizzo. Al fine di un corretto espletamento del servizio pubblico offerto, nonché ai fini dell'osservanza della rigorosa disciplina riguardante approvvigionamento e scorte dei prodotti (articolo 123 TULS e artt 34 e 38 del R.D. n. 1076/1938), il Comune di Orte aggiudica la gara senza vincolo di esclusiva, nel senso che si riserva di acquistare liberamente, sia presso le imprese produttrici, sia attraverso i loro concessionari, sia presso altri grossisti, i prodotti che riterrà più convenienti, ancorchè rientranti nelle categorie **merceologiche riportate nella tabella sopra esposta,**

senza alcun obbligo di preventiva informazione al fornitore aggiudicatario.

Articolo 3 - Durata del contratto e proroga tecnica

La fornitura dei prodotti e dei servizi ha durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data di stipula del contratto. La fornitura potrà avvenire, su richiesta del Committente, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. **Le Ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara esplicitamente accettano questa possibilità** senza **opporre riserve.** In tal caso la decorrenza della prestazione inizia dalla data di consegna che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto, per il Comune di Orte, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore di Esecuzione del Contratto, e per la Ditta aggiudicataria, dal Legale Rappresentante o Procuratore speciale. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di addivenire ad una proroga tecnica dei contratti, qualora la normativa di riferimento in vigore alla scadenza dei contratti lo consenta. L'Ente committente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC o altro idoneo strumento almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli. Tale proroga tecnica potrà essere disposta esclusivamente nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, contestualmente all'avvio della stessa e per il periodo consentito dalla normativa di riferimento in vigore alla scadenza dei contratti. Alla scadenza i rapporti contrattuali si intenderanno risolti di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

Articolo 4 - Modalità e termini di consegna

All'assegnatario di ciascuno dei due lotti è richiesto quanto segue:

1. Effettuare presso la sede della farmacia comunale almeno 2 (due) consegne al giorno, inclusa domenica e festivi quando la farmacia è di turno, salvo il mercoledì in cui è prevista solo una consegna la mattina.
2. Le consegne dovranno avvenire entro le ore 16.00 con ordinazione ricevuta entro le ore 13.00 della stessa giornata, ed entro le ore 8.00 con ordinazione ricevuta entro le ore 19.30 del giorno precedente. Agli orari indicati è applicata una tolleranza massima di 30 minuti.

Le consegne dei prodotti oggetto della fornitura, anche se di modesta entità, dovranno avvenire, con onere a completo carico del fornitore. La consegna degli stupefacenti dovrà avvenire entro le 24 ore dalla richiesta con buono acquisto. Tale richiesta potrà avvenire anche in modo preventivo via fax o con altri mezzi di comunicazione in uso. Trascorsi i termini indicati nel presente capitolato senza che le consegne abbiano avuto luogo, la farmacia comunale, ad insindacabile giudizio del Direttore o di suo incaricato, potrà rifiutare i prodotti e ritenersi libera di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale differenza tra prezzo pattuito e quello pagato. A tal fine l'Ente

potrà rivalersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria. La merce viaggia a cura, spese e rischio del fornitore. Le casse contenenti la merce dovranno essere tassativamente consegnate all'interno della farmacia e per nessun motivo possono essere lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici. In caso di violazione verrà applicata una penale fino al 30% del valore della merce consegnata, fatto salvo ogni maggior danno eventualmente addebita bile in conseguenza della violazione di quanto sopra richiesto. I prodotti non conformi a quelli ordinati, in sovrannumero, avariati e/o scaduti o revocati verranno resi e dovranno essere accreditati o sostituiti a cura e spese delle ditte aggiudicatarie al momento della successiva consegna, salva la facoltà dell'Ente di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

3. Garantire oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il ritiro dei prodotti forniti e non venduti dalla farmacia comunale nei 120 (centoventi) giorni dalla consegna degli stessi, emettendo nota di credito relativa al valore corrente di fornitura per tutto quanto riconsegnato dalla farmacia comunale destinataria della fornitura entro i termini di cui sopra.

4. Garantire il ritiro e il rimborso dei prodotti divenuti invendibili a seguito di variazione nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o, comunque, a seguito di disposizioni di legge e con le modalità dalla stessa disposte in occasione della prima consegna successiva.

5. Ricevere gli ordini via internet, mediante procedure informatiche compatibili con il sistema informatico della farmacia, attualmente wingesfar. In alternativa ed occasionalmente potrà essere utilizzata la comunicazione e mail o fax.

6. " servizio di assistenza per il collegamento informatico, telematico e per quello con gli operatori dovrà essere dimensionato per assicurare alla farmacia comunale una risposta entro tempo massimo di 5 minuti, tutti i giorni inclusi i festivi. Gli oneri sono a carico del fornitore.

7. Comunicare in tempo reale le voci mancanti via internet, mail o con chiamata telefonica alla farmacia che ha inoltrato l'ordine.

8. Servizio di re-routing, ricerca mancanti in altri magazzini del gruppo.

9. Trasmettere tempestivamente le comunicazioni delle Autorità Sanitarie e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo riguardanti revoche, sospensioni, ritiri e sequestri, variazioni relative a farmaci, presidi medico-chirurgici, e modificazioni normative riguardanti lo svolgimento del servizio di farmacia.

10. Effettuare entro due ore dalla consegna e senza oneri aggiuntivi per il committente il cambio di un farmaco non corrispondente all'ordinato, per errore del fornitore, e ritenuto urgente dal Direttore della farmacia o suo incaricato.

11. Fornire farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore a 12 (dodici) mesi rispetto alla data

di consegna. Eventuali prodotti a scadenza inferiore a 12 mesi dovranno essere tempestivamente segnalati al Direttore della Farmacia con annotazione in evidenza sul DDT o mediante altro idoneo documento.

12.Garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto, alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente appalto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 538/1992 e s.m.i., DM Sanità del 6 luglio 1999, del D.Lgs. n. 155/1997, D.Lgs. n. 219/2006, D.Lgs. n. 274/2007 e s.m.i..

13. Garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la conservazione, l'etichettatura, la vendita ed il trasporto.

14. Garantire nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, la consegna, anche di un solo farmaco, entro 3 (tre) ore dalla richiesta senza ulteriori oneri a carico del committente.

15. Consentire alla farmacia di usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite.

16. Fornire il listino dei prodotti a magazzino e delle offerte su supporto informativo compatibile con il sistema gestionale della farmacia.

17. Comunicare regolarmente via internet (o altri sistemi compatibili con il sistema di gestione della farmacia) le variazioni dei prezzi dei prodotti al netto dell'IVA, e delle offerte speciali o promozioni in atto.

18. Consentire lo scarico delle bolle elettroniche ed il relativo carico dei costi dei prodotti consegnati nel sistema informatico della farmacia comunale.

19. Produrre mensilmente la rendicontazione degli acquisti, suddividendo tra le varie categorie di prodotti.

20. Effettuare con oneri a proprio carico le operazioni necessarie al collegamento del sistema gestionale della farmacia comunale con quelli propri.

21. Fornire, al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture, per il tramite di un controllo automatico anche a livello informatico, la documentazione contabile, secondo quanto richiesto dall'Ente, assicurando il collegamento informatico per la trasmissione dei D.D.T. elettronici, delle bolle, delle fatture, delle note di credito degli sconti applicati secondo le specifiche della farmacia comunale;

22. Riepilogare tutti i D.D.T. di ciascun mese in una fattura che, non dovrà contenere altri addebiti se non quelli degli ordini effettuati, e dovrà pervenire all'Ente entro il giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento. In difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza su indicata, senza alcun onere per l'Ente. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica dei prezzi di listino e lo sconto applicato, nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura

distinto per prodotto e per categoria e lo sconto medio applicato alla singola categoria. In mancanza dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente tramite SDI.

Articolo 5 - Eventi eccezionali

Ferme restando le obbligazioni minime di cui all'articolo 4, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali non imputabili a negligenza o responsabilità dell'Amministrazione Comunale, i fornitori aggiudicatari dei lotti 1 e 2 sono obbligati a raddoppiare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente.

Art. 6 - Acquisti diretti e Transfer Order

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti dalle Ditte produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari dei singoli lotti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti e dal presente capitolato. È facoltà del Committente procedere con la modalità del "transfer order".

Art. 7 - Pagamenti

Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente alla data di ogni singolo ordine. La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.

Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione, in base alla normativa vigente. I pagamenti avranno luogo a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale (quest'ultima per importi superiori ad € 5.000,00 (cinquemila)) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi minimi:

1. Essere intestate al Comune di Orte codice fiscale e partita IVA 00088570569
2. Indicare tutti i dati relativi al pagamento (conto corrente bancario o postale dedicato e codice IBAN)
3. Riportare il Codice CIG della fornitura
4. Indicare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 ter del DPR n. 633/1972 (split payment), e se del caso, dell'articolo 17 del DPR n. 633/1972 (inversione contabile - reverse charge). In mancanza dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente tramite SDI. Scaduti i termini di pagamento al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura, e comunque, le attività previste nel contratto, salvo che il ritardo si protragga per oltre 4 mesi dalla consegna della fornitura. Qualora si

rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 8- Resi

Il fornitore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

Accettare le restituzioni entro 60 (sessanta) giorni di tutti i prodotti erroneamente consegnati, con emissione delle relative note di credito per l'intero importo dei prodotti resi al netto degli sconti applicati;

Ritirare i prodotti acquistati dalla farmacia comunale e non più venduti da almeno 120 (centoventi) giorni dall'acquisto con emissione delle relative note di credito per l'intero importo dei prodotti resi al netto degli sconti applicati e senza ulteriori sconti.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, gli appaltatori sono tenuti a comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell' art. 3 della stessa legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli appaltatori si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136. Ai sensi del disposto art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, le parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dagli appaltatori senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il relativo contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Penali

Le Ditte aggiudicatarie si impegnano ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti preposti dall’Amministrazione. Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione a cura del Responsabile Unico del Procedimento a seguito di accertamento da parte del Direttore della Farmacia Comunale. La contestazione può avvenire direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto, oppure a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso in cui le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione contesta alla Ditta, con le modalità sopra indicate, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio agli inconvenienti. L'ammontare della penale varia in funzione della gravità dell'inadempimento accertato e si quantifica come segue:

1. Nel caso in cui la consegna sia effettuata con un ritardo superiore ad un'ora rispetto ai termini indicati all'articolo 4, non giustificato da cause di forza maggiore, sarà applicata una penale corris ondente al 5% del valore globale dell'ordine, con un minimo di € 100,00; Nel caso in cui il suddetto ritardo sia superiore ad un giorno lavorativo, verrà comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine con un minimo di € 200,00;

2. Nel caso in cui la consegna risulti mancante per più del 10% dell'ordinato, l'Ente applicherà una penalità del 5% del valore dei prodotti mancanti. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato verrà applicata una penalità del 30% del valore dei prodotti mancanti. Qualora si verificassero casi reiterati o consegne parziali non giustificati da causa di forza maggiore tempestivamente denunciate, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile;

3. Nel caso di mancata applicazione degli sconti indicati nell'offerta l'Ente potrà, a titolo cautelativo, trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato, dai pagamenti ancora dovuti e applicare una penale in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse;

4. Nel caso in cui le casse contenenti la merce non vengano consegnate all'interno della farmacia e sono lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici verrà applicata una penale fino al 30% del valore della merce consegnata;.

5. Nel caso di mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo alla data del relativo D.D.T. l'Ente applicherà una penale di € 50,00 (euro cinquanta/OO) per ogni giorno di ritardo nell'emissione delle note di credito da effettuarsi alla fine del mese successivo alla data del relativo D.D.T ..L'applicazione delle penalità potrà avvenire in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva qualora la ditta aggiudicataria, dopo la notifica dell'applicazione delle penali, non proceda all'emissione di una nota di credito dell'ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito, ovvero successivamente alla escussione della cauzione definitiva, senza alcun onere a carico dell' Amministrazione. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune di Orte di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Saranno considerate mancanze gravi, che potranno consentire la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile le seguenti inadempienze:

a. Consegna di medicinali scaduti/avariati/revocati;
b. Mancata effettuazione dei servizi e secondo le modalità previste nel presente capitolato;

c. Ripetuti e reiterati ritardi nella consegna;

d. Ripetute e reiterate consegne incomplete per più del 10% dell'ordinato;

e. Ripetuta e reiterata mancata applicazione degli sconti indicati nell'offerta;

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte da parte del Committente per ripetute irregolarità nella esecuzione del contratto, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alla farmacia, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile. In tal caso il Comune avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale oltre il rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

Articolo 11- Risoluzione del Contratto

Oltre a quanto previsto dall' art. 1453 del Codice Civile (Risoluzione del contratto per inadempimento), il Comune di Orte, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che gli appaltatori possano pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi previsti:

• frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, solo a titolo di esempio, il ripetuto riscontro di mancanti a causa della discriminazione della farmacia rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato;

• altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune di Orte;

• arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'appaltatore, della fornitura in oggetto, ove non dipendente da causa di forza maggiore;

sopravvenute cause di esclusione o ostative, legate alla legislazione anti mafia;

• sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;

• cessione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria;

• reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al D.Lgs n. 50/2016, al D. Min. Sanità 6/7/1999, al D.Lgs 155/97 e ai D.Lgs 219/2006 e 214/2007 e reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente capitolato d'oneri;

• subappalto non autorizzato;

• cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;

• violazione del patto di integrità;

• violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei suddetti casi di risoluzione, le ditte aggiudicatarie avranno diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservata all'Amministrazione

Comunale la possibilità di affidare a terzi le forniture in danno alle ditte aggiudicatarie inadempienti, addebitando a queste ultime le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute, anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al presente capitolato.

Articolo 12 - Recesso

Ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del c.c. e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge. Troverà altresì applicazione l'art. 109 del D.Lgs.50/2016 e s.m. i. La Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

È facoltà dell'Amministrazione procedente recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento prima della scadenza convenuta per sopravvenuti vincoli normativi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni, mediante comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della ditta aggiudicataria, anche via PEC con un preavviso di 30 (trenta) giorni. In tali casi l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi resi, purché correttamente eseguiti, secondo le condizioni ed il corrispettivo previsti nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

In caso di recesso dal contratto della ditta aggiudicataria, non giustificato da cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Ente di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

Art. 13 - Domicilio della Ditta Aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al

quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto. Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente Ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. Sarà cura del legale rappresentante della Ditta aggiudicataria segnalare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo nel caso di variazioni.

Art. 14 - Oneri e responsabilità a carico delle ditte

Le ditte aggiudicatarie hanno l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali. E' fatto obbligo alle ditte aggiudicatarie, ferma restando la loro esclusiva responsabilità diretta verso il committente e verso terzi, di tenere comunque rilevata ed indenne, in qualunque tempo, l'Amministrazione Comunale di Orte, da ogni domanda delle autorità competenti e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione del contratto, con l'intesa che rimarrà a suo esclusivo carico il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi o avanzare diritti nei confronti del committente. Le ditte aggiudicatarie si obbligano ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione dei presenti contratti e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimila bili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. Le ditte aggiudicatarie sono esclusive responsabili dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

Art. 15 - Subappalto e Cessione del Contratto

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i ..

Il subappalto è consentito per una quota non superiore alla misura massima del 40% prevista dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, dell'importo complessivo del contratto e purché l'affidatario, in conformità a quanto stabilito dalla predetta norma:

- all'atto dell'offerta abbia indicato le parti del servizio o i servizi che intende subappaltare;
- il subappaltatore sia qualificato per la categoria di servizi e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- sia stato autorizzato dall'Ente affidante.

In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato. Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, previa trasmissione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, ai sensi del suddetto art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Resta vietata la cessione totale o parziale del contratto pena la risoluzione ipso jure dello stesso e conseguente incamera mento della cauzione.

Art. 16 - Cessione dei crediti

È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventiva mente autorizzata dall'Ente. Le cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci. Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, la ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dalla vigente normativa per le pubbliche amministrazioni.

Art. 17 - Garanzie e coperture assicurative

Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono presentare la documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria, in uno dei modi consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del valore complessivo triennale del lotto al netto dell'IVA in conformità a quanto disposto dall'articolo 93 del Decreto Lgs. n. 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusone del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia definitiva e provvisoria di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Orte. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Orte abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza rispetto al predetto obbligo, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della ditta aggiudicataria, prelevandone l'importo dal valore delle

forniture fatturate previo avviso scritto da comunicare alla ditta aggiudicataria.
La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante.

Art. 18 - Documento Unico di valutazione dei rischi

Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (art. 26 D.Lgs. n. 81/2008)' in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene che non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato da Il' AVCP con determinazione n. 3 del 05.03.2008.
Resta inteso che per le imprese risultate affidatarie rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Art. 19 - Adempimenti relativi al patto di integrità

Le ditte aggiudicatarie si impegnano a rispettare le clausole pattizie relative al "Patto di integrità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Art. 20 - Disposizioni anticorruzione

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti

conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 21 - Controversie

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ove non si proceda alla transazione, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Viterbo.

Art. 22 - Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente il contratto, o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta aggiudicataria .

La Ditta aggiudicataria assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, comunque derivategli, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dal Comune di Orte conformemente alle disposizioni normative vigenti ed in particolare al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al GDPR 2016/679.

Art. 24- Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore: statali, regionali e comunali (ivi comprese le ordinanze) aventi attinenza con le forniture oggetto dell'appalto, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di appalti. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.